



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno*  
*Area 2<sup>^</sup> - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

Salerno, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari  
Ai Sigg. Segretari Comunali  
Ai Responsabili Uffici Elettorali Comunali  
dei Comuni della provincia  
**LORO SEDI**

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello  
Salerno

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
**Salerno**

**OGGETTO:** Esercizio delle funzioni di componente degli uffici elettorali di sezione in occasione delle prossime consultazioni elettorali. **Acquisizione di ulteriori disponibilità.**

La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha diramato la circolare n.28/2024 per fornire alcune indicazioni operative volte ad assicurare la celere costituzione e l'immediata operatività dei seggi elettorali in occasione delle prossime consultazioni elettorali, al fine di evitare ritardi nell'inizio delle operazioni di voto nei casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

Infatti, in occasione dello svolgimento di ogni consultazione popolare elettorale o referendaria, che costituisce per il corpo elettorale chiamato al voto la massima e libera espressione di democrazia e partecipazione alla vita pubblica, nazionale o locale, **assume grandissima rilevanza e delicatezza l'esercizio delle funzioni di presidente, scrutatore e segretario degli uffici elettorali di sezione.**

La legge prevede che i presidenti degli uffici di sezione vengano nominati dal presidente della corte d'appello competente per territorio tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e che, ove possibile, vengano scelti fra i residenti del comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione (art. 1, comma 400, lettera i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014). Il presidente stesso dell'ufficio di sezione può scegliere il segretario tra gli elettori dello stesso comune di ubicazione del seggio. La nomina degli scrutatori, attribuita alla commissione elettorale comunale costituita nell'ambito di ogni comune, avviene, invece, con una procedura più complessa, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno*  
*Area 2 - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

In particolare, si procede, con notevole anticipo rispetto alla data della consultazione (cioè tra il 25° e il 20° giorno prima del voto), alla nomina, dapprima, di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori tenuto da ogni comune, pari a quello occorrente per la copertura di tutti i seggi elettorali; successivamente, alla formazione di una graduatoria di altri nominativi compresi nel medesimo albo chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati; infine, alla nomina di ulteriori scrutatori, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nel predetto albo non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Al riguardo la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha segnalato che in occasione di precedenti consultazioni elettorali, specie negli ultimi anni, si è verificato un numero elevatissimo di impedimenti e rinunce, anche all'ultimo momento, di presidenti e scrutatori, con conseguenti difficoltà nel reperimento dei sostituti e, sovente, con notevoli ritardi nella costituzione e nella operatività dei seggi elettorali.

Pertanto, appare indispensabile scongiurare il rischio che tale fenomeno si reiteri in occasione delle prossime consultazioni elettorali, e in specie delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che in larga parte dei comuni si svolgeranno contestualmente ad elezioni amministrative. Si consideri, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, come convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, poiché le operazioni di voto inizieranno il sabato alle ore 15, gli uffici di sezione dovranno costituirsi già tra le ore 7.30 e le ore 9 dello stesso giorno di sabato, per provvedere ad ogni adempimento preliminare e soprattutto alla autenticazione delle schede di voto per ogni consultazione elettorale in contemporaneo svolgimento. Ogni ritardo nella costituzione e nella piena operatività del seggio rischierebbe, quindi, di ritardare anche l'inizio delle operazioni di voto, con pregiudizio o comunque con turbative della regolarità delle operazioni elettorali.

Tanto premesso, si chiede che le SS.LL. valutino la possibilità di raccogliere, con ogni procedura ritenuta utile, la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nel rispettivo Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in **apposito elenco aggiuntivo** e a **subentrare** nell'esercizio delle funzioni di scrutatore e, laddove strettamente necessario - specie se in possesso di adeguati requisiti di studio o professionali - anche di presidente di seggio in tutti i casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

Il Prefetto  
(Esposito)